

COMUNE DI SARCEDO  
PROVINCIA DI VICENZA  
REGIONE VENETO

**DITTA AUTODEMOLIZIONI EUROPA SRL**

**DOMANDA RINNOVO CON MODIFICA LAY-OUT IMPIANTO DI  
AUTODEMOLIZIONE**

**ALLEGATO 8 alla**

**RELAZIONE TECNICO – DESCRITTIVA**

**Descrizione sistema acque**

Giugno 2023

Il richiedente: **AUTODEMOLIZIONE EUROPA SRL**  
**SEDE LEGALE E OPERATIVA:**  
Via Veneto, 24  
Sarcedo (VI)



## INDICE

INDICE .....	2
1. PREMESSA .....	3
2. SISTEMA ALLO STASTO AUTORIZZATO.....	3
3. SISTEMA CON LE MODIFICHE PROPOSTE .....	4
3.1. DIMENSIONAMENTO VASCA .....	5

## ELABORATI GRAFICI

Tav. 2 – Area di raccolta acque meteoriche di dilavamento

Tav. 3 – Planimetria scarichi

## ALLEGATI

Allegato 1: Contratto scarico Viaqua SpA

## 1. PREMESSA

In nessuna delle fasi di produzione è previsto il consumo e/o l'utilizzo di acqua e da nessuna delle fasi operative legate alla produzione si originano acque reflue.

Ai sensi del al Piano di Tutela delle Acque (PTA, Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", Norme Tecniche di Attuazione), la ditta rientra tra quelle di cui al punto 9 dell'Allegato F (Centri di raccolta dei veicoli fuori uso); si ritiene pertanto che la ditta debba rispettare gli obblighi di cui al comma 1, art. 39 del PTA, di seguito riportati:

*(omissis) le acque meteoriche di dilavamento, prima del loro scarico, devono essere trattate con idonei sistemi di depurazione e sono soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura.*

Allo stato attualmente autorizzato il sistema scarichi, descritto nel seguito, già rispetta tali obblighi (intercettazione dell'intero evento meteorologico e relativo trattamento).

Le modifiche descritte all'Elaborato 1 (Relazione tecnico descrittiva) comportano modifiche al sistema di intercettazione delle acque, in particolare perché viene proposta una nuova area di stoccaggio rifiuti (mezzi da bonificare e bonificati).

In particolare le modifiche riguardano:

- Installazione nuova vasca intercettazione prima pioggia
- Aggiornamento delle portata allo scarico a 4 m<sup>3</sup>/h e 96 m<sup>3</sup>/gg

Nel seguito si descrive il sistema di intercettazione e trattamento allo stato autorizzato e con le modifiche proposte.

## 2. SISTEMA ALLO STASTO AUTORIZZATO

Si include in Figura 1 lo schema a blocchi degli scarichi, così come da autorizzazione attuale.




Figura 1. Schema a blocchi scarichi: stato autorizzato

Allo stato autorizzato quindi si distinguono:

- Acque civili: conferite direttamente in fognatura nera
- Acque meteoriche di dilavamento piazzali con depositi/passaggio (circa 600 m<sup>2</sup>): raccolta totale, trattamento di disoleazione/sedimentazione e conferimento in fognatura nera
- Tetti (e piazzale parcheggio clienti): pozzo perdente

In particolare, il processo di trattamento delle acque meteoriche conferite in fognatura nera è costituito dalle seguenti fasi:

- vasca di stoccaggio: 100 m<sup>3</sup>, dotata di pompa con portata di 3 m<sup>3</sup>/h con tempo di ritardo di 5 h rispetto alla fine dell'evento metereologico
- trattamento di decantazione e disoleazione: con un volume di 3 m<sup>3</sup>, realizza un tempo di permanenza di 1 h, che garantisce un adeguato tempo per la separazione acqua-materiali pesanti-oli
- pozzetto di campionamento
- misuratore di portata

Periodicamente, a seguito di controllo visivo dei fanghi ottenuti e dell'olio presente, si procede ad un espurgo completo delle vasche di decantazione-disoleazione.

La ditta è attualmente in possesso di regolare autorizzazione allo scarico e anche di regolare contratto con il gestore della Fognatura (Viacqua spa), vedere anche Allegato 1. Si precisa che la portata massima allo scarico autorizzata dal gestore è di 3 m<sup>3</sup>/h e 50 m<sup>3</sup>/gg, con avvio dello scarico quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 5 ore.

### 3. SISTEMA CON LE MODIFICHE PROPOSTE

Le modifiche proposte prevedono lo stoccaggio di auto bonificate in un'area esterna ove allo stato autorizzato non è prevista intercettazione delle acque di dilavamento (essendo adibita a parcheggio clienti). Si allega alla TAV.2 (Area di raccolta acque di dilavamento) la descrizione delle aree ove è prevista l'intercettazione delle acque di pioggia allo stato autorizzato e di progetto.

La nuova area da intercettare ha una superficie pari a 350 m<sup>2</sup>, che andranno a sommarsi agli attuali stoccaggi (area di 600 m<sup>2</sup>), per una superficie complessiva raccolta di 950 m<sup>2</sup>.

Si include in Figura 2 lo schema a blocchi degli scarichi con le modifiche proposte e descritte nel seguito.




Figura 2. Schema a blocchi scarichi con modifiche di progetto, in azzurro

Si include la planimetria degli scarichi alla Tavola 3.

Al fine del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, art. 39 del PTA, si propone di estendere anche sulla nuova area di stoccaggio l'intercettazione e il trattamento delle acque meteoriche, nel rispetto anche delle modalità di intercettazione e trattamento attualmente autorizzate.

Pertanto si propone che le acque di dilavamento del nuovo piazzale di stoccaggio vengano intercettate mediante caditoie e/o cordoli dedicati e vengano conferite ad una vasca di raccolta di nuova installazione.

Si precisa che non sono previste modifiche al sistema di trattamento attualmente autorizzato (sedimentatore/disoleatore), che rimane pertanto invariato rispetto all'attuale autorizzato.

Nel rispetto dell'attuale contratto col gestore della fognatura Viacqua SpA, che nello specifico prevede il conferimento delle acque raccolte e trattate solo ad evento meteorologico concluso, e nel contemporaneo rispetto dei tempi di conferimento delle acque raccolte previsti dalla vigente normativa (48 ore ai sensi del comma 4, art. 39 del PTA), il sistema proposto è così composto:

- Nuova vasca di raccolta acque: 60 m<sup>3</sup> (o due vasche comunicanti da 30 m<sup>3</sup> ciascuna)
- Nuova pompa di conferimento posta nella nuova vasca; la portata prevista per tale pompa è 4 m<sup>3</sup>/h
- Avvio delle pompe comandato da sensore di pioggia senza tempo di ritardo, con avvio sequenziale (e non contemporaneo) delle 2 pompe; in tal modo si potrà garantire lo svuotamento delle vasche entro le 48 h successive all'evento meteorologico (si veda il successivo paragrafo 3.1).

Si precisa che l'attuale contratto con il gestore della fognatura prevede una portata di scarico di 3 m<sup>3</sup>/h e 50 m<sup>3</sup>/gg. Come precisato al paragrafo successivo, al fine del rispetto delle tempistiche di cui al comma 4, articolo 39 del PTA (svuotamento vasche entro le 48 ore successive alla fine dell'evento meteorologico), la portata della nuova pompa è pari a 4 m<sup>3</sup>/h, per cui viene richiesta la modifica dell'attuale portata allo scarico a 4 m<sup>3</sup>/h e 96 m<sup>3</sup>/gg (4 m<sup>3</sup>/h \* 24 h = 96 m<sup>3</sup>/gg).

Nel seguito viene descritto il dimensionamento della nuova vasca.

### 3.1. Dimensionamento vasca

I dati assunti per il dimensionamento della nuova vasca di raccolta sono i seguenti:

- Nuova area raccolta: 350 m<sup>2</sup>
- Avvio pompa di scarico successivo alla fine dell'evento meteorologico

La piovosità è stimata mediante distribuzione probabilistica di Gumbel:

$$h = a \cdot t^n$$

$h$  pioggia (mm)

$t$  tempo (h)

$a, n$  parametri del modello

I parametri  $a$  ed  $n$  sono riportati nella seguente Tabella 1. Essi sono derivati da dati di piovosità della stazione meteorologica ARPAV di Breganze (attiva dal 1991, quindi con un totale di 29 anni di registrazione); i dati sono relativi ad un tempo di ritorno di 50 anni, possibilità pluviometrica per durate 1-24 h e durata dell'evento fino a quando la piovosità è inferiore ad 1 mm/h; i dati sono reperibili al seguente link: [https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/0147\\_pmax.htm](https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/0147_pmax.htm)

Tabella 1. Parametri  $a$  ed  $n$  per la distribuzione probabilistica di Gumbel  
([https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/0147\\_pmax.htm](https://www.arpa.veneto.it/bollettini/storico/precmax/0147_pmax.htm))

$a$	76.14
$n$	0.23

Considerando un coefficiente di afflusso di 0.9 (ai sensi del comma 4, art. 39 del PTA), risulta che il volume di pioggia così calcolato è pari a 57 m<sup>3</sup>.

In via cautelativa si conclude pertanto che la nuova vasca (o due vasche comunicanti) dovrà avere un volume minimo di 60 m<sup>3</sup>.

Mantenendo la portata di scarico autorizzata, pari a 3 m<sup>3</sup>/h, il tempo necessario allo scarico sarebbe pari a circa 53.5 h, quindi superiore alle 48 h previste dalla normativa (comma 4, art. 39 del PTA).

Si propone pertanto che la portata della nuova pompa installata sia pari a 4 m<sup>3</sup>/h e che venga attivata dopo lo svuotamento dell'attuale vasca, ad evento meteorologico concluso senza tempi di ritardo; in tal modo:

- Lo svuotamento della vasca attuale avviene in 33 h (100 m<sup>3</sup> / 3 m<sup>3</sup>/h ~ 33 h)
- Lo svuotamento della nuova vasca avviene in 15 h (60 m<sup>3</sup> / 4 m<sup>3</sup>/h ~ 15 h)
- Entrambe le vasche vengono svuotate in 15 h + 33 h = 48 h

Si propone di non apportare modifiche all'attuale sistema di trattamento; infatti il disoleatore attualmente presente ha caratteristiche di cui in Tabella 2.

Tabella 2. Dimensionamento disoleatore

Denominazione	Volume (m <sup>3</sup> )	Dimensioni	Note
pozzetto di disoleazione e decantazione	3	3 m x 1 m	con parete di separazione vano disoleazione

Considerando la portata di 4 m<sup>3</sup>/h, risulta che il tempo di permanenza nel disoleatore è pari a 45 minuti, tempo che si ritiene sufficiente a garantire un'adeguata separazione di eventuali olii surnatanti e solidi pesanti.

## **Allegato 1: Contratto scarico Viaqua SpA**

## Contratto per il servizio di fognatura e depurazione di acque meteoriche

### Tra le parti

- Alto Vicentino Servizi SpA con sede legale in Thiene, Via S. Giovanni Bosco, 77/B Codice Fiscale e partita IVA 03043550247, in persona del Direttore Generale Dr. Ing. Massimo Cornaviera, di seguito anche AVS;

e

- la Ditta AUTODEMOLIZIONI EUROPA Srl, con sede legale e stabilimento in Sarcedo (VI), via Veneto, 24, P.IVA 02084570241 in persona del suo legale rappresentante Sig. Mariano Lazzarotto, di seguito denominata "Ditta";

### premessi che

a) AVS è gestore del Servizio Idrico Integrato nei comuni di Arsiero, Breganze, Brogliano, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Fara Vicentino, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, San Vito di Leguzzano, Salcedo, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo D'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, con deliberazione dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Bacchiglione" n. 5 del 21 marzo 2006;

b) AVS, in forza di quanto indicato alla precedente lettera a) gestisce i sistemi di fognatura e depurazione nel Comune di Sarcedo;

c) il *Regolamento di fognatura e depurazione* approvato dall'ATO Bacchiglione con deliberazione n. 5 del 21 marzo 2006 e la Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dall'ATO Bacchiglione con deliberazione n. 5 del 21 marzo 2006 sono parti integranti e sostanziali del presente contratto

### Si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1. Definizioni

1. Ai sensi del presente contratto per "acque meteoriche" si intendono le acque pluviali scaricate nella rete fognaria gestita da AVS provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni o servizi.

#### Art. 2. Oggetto

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte di AVS del servizio di fognatura (raccolta e allontanamento), depurazione e scarico delle acque meteoriche prodotte dalla Ditta.

2. AVS eroga il servizio secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato approvata dall'ATO Bacchiglione con deliberazione n. 13 del 30 dicembre 2002.

#### Art. 3. Durata del contratto

1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data del suo perfezionamento con scadenza al 31 dicembre del medesimo anno e si rinnoverà tacitamente sino al 31 dicembre dell'anno successivo e così di seguito, salvo disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo lettera raccomandata a.r. un mese prima della scadenza.

2. Il presente contratto si risolverà, in ogni caso, alla scadenza dell'Autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione veicoli fuori uso n. prot. 80685 del 17 novembre 2011 concessa alla Ditta.

#### Art. 4. Obblighi della Ditta

1. La Ditta si obbliga a rispettare integralmente il Regolamento di fognatura e depurazione allegato compresi i suoi allegati e gli eventuali disciplinari tecnici complementari.

2. La Ditta si obbliga ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque meteoriche conformi al Regolamento di fognatura e depurazione.

La concentrazione dei parametri allo scarico deve rientrare nei limiti della tabella del Regolamento di fognatura allegata, che è parte integrante del presente contratto.

A partire dal primo gennaio 2016 la concentrazione dei parametri allo scarico dovrà rientrare nei limiti previsti dalla Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura" del Piano di Tutela delle Acque, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012, allegato D, articolo 38 comma 2.



3. La Ditta si obbliga a scaricare al massimo 50 mc/die di acque meteoriche, con una portata massima di punta di 3 mc/ora quando l'evento meteorico sia terminato da almeno 5 ore.

Tali limiti costituiscono "determinazione dell'entità della somministrazione" ai sensi dell'art. 1560, primo comma, c.c. ed escludono l'applicabilità al presente contratto del secondo comma del medesimo articolo.

4. La Ditta si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione o di limitazione dello scarico, ai limiti di emissione qualitativi e quantitativi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 3) del presente articolo ed alle altre prescrizioni di qualsiasi natura adottate da AVS, anche in ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalle competenti Autorità. La Ditta si obbliga, altresì, a conformarsi alle prescrizioni speciali impartite da AVS ad integrazione o modificazione di quelle contenute nel Regolamento di fognatura e depurazione a norma dell'art. 11, comma 3, del Regolamento medesimo.

5. Sono a carico della Ditta la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla rete fognaria gestita da AVS, ubicate in proprietà privata. La Ditta è responsabile del regolare funzionamento di tali opere per quanto riguarda il deflusso dei propri scarichi, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno che terzi avessero a subire.

6. È facoltà di AVS imporre alla Ditta l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine, trascorso il quale AVS provvederà d'ufficio, ponendo a carico della Ditta inadempiente i relativi costi.

7. La Ditta ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad AVS il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi dell'art. 6 del presente contratto e dell'art. 18 del Regolamento di fognatura e depurazione. La Ditta ha, altresì, l'obbligo di assicurare con continuità il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo e di comunicare immediatamente ad AVS gli interventi adottati al fine di ripristinarne prontamente il funzionamento.

8. La Ditta ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ad AVS il mancato o anomalo funzionamento degli eventuali impianti di pretrattamento e qualsiasi situazione, anche accidentale, che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza, incidere sul processo di depurazione.

9. La Ditta ha l'obbligo di effettuare lo scarico in fognatura attraverso l'idoneo pozzetto di ispezione e campionamento al limite della proprietà come previsto dal Regolamento di fognatura. Deve inoltre mantenere il sistema di depurazione esistenti per garantire il rispetto di quanto citato al comma 2.

10. Eventuali variazioni sostanziali dell'attività, della ragione sociale, del ciclo produttivo e delle reti di fognatura interne devono essere comunicate ad Alto Vicentino Servizi.

#### **Art. 5. Corrispettivo, modalità di pagamento e penali per ritardato pagamento**

1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque meteoriche, la Ditta è tenuta a corrispondere ad AVS la tariffa di fognatura e depurazione, adottata dalla società secondo il DPR 24/5/77 e relativi aggiornamenti e adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio.

2. AVS emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere acconti sulla scorta dei dati dell'anno precedente in suo possesso. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il termine di trenta giorni data fattura fine mese e con le modalità indicate nelle fatture medesime.

3. il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione è determinato sulla base della qualità e quantità delle acque meteoriche scaricate ai sensi dell'art. 6 del presente contratto e dell'art. 18 del regolamento di fognatura e depurazione.

4. La qualità dello scarico che sarà utilizzata per la fatturazione è determinata in base agli esiti delle analisi effettuate da AVS sullo scarico della ditta medesima. Il valore dei parametri utilizzati per la tariffa verrà trasmesso dopo ogni prelievo da AVS alla ditta medesima, che avrà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla data di trasmissione dell'analisi stessa. La ditta ha la possibilità di trasmettere delle proprie analisi effettuate da un laboratorio accreditato.

5. La quantità di acqua meteorica scaricata in fognatura è determinata utilizzando il dato rilevato dal misuratore di portata installato sullo scarico.

6. Nel caso in cui le acque reflue assimilabili a quelle domestiche (provenienti, a titolo meramente esemplificativo, dai servizi igienici, dalle abitazioni dei custodi) siano immesse nella rete fognaria mediante collettori e manufatti di scarico separati e dotati di autonomi misuratori di portata, si applica, relativamente a questo scarico, la tariffa di fognatura e depurazione domestica approvata dall'Autorità d'Ambito secondo il D.M. 1/08/1996.

7. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato entro i termini di scadenza, saranno applicati i seguenti addebiti:

- trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all'interesse legale sull'importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2,5 Euro;
- trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura, la Ditta sarà messa in mora con addebito di spese e le sarà applicato, oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali;
- scaduto il predetto termine, AVS provvederà alla sospensione del servizio, salvo che, nel frattempo, la Ditta dimostri l'avvenuto pagamento di quanto dovuto; se la sospensione perdura per oltre 30 giorni, il contratto si intenderà risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico della Ditta tutte le spese che AVS si troverà a sostenere.

#### **Art. 6. Controlli**

1. AVS provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico della Ditta rispetto ai limiti quantitativi e qualitativi fissati dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e dell'art. 18 del Regolamento di fognatura e depurazione, anche mediante l'installazione di strumenti di controllo automatici e/o telecontrollati.
2. La Ditta si impegna a consentire al personale di AVS incaricato di effettuare il controllo l'ingresso immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, nonché a fornire le informazioni richieste, che AVS ha l'obbligo di non divulgare e di gestire nel rispetto della L. 675/96 s.m.i.
3. Le spese relative all'effettuazione dei controlli delle acque reflue effettuati in sede di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione allo scarico,(anche al fine della determinazione della futura tariffa di fognatura e depurazione,) sono poste a carico della Ditta.

#### **Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del contratto**

1. Le violazioni di norme regolamentari e/o delle prescrizioni stabilite da AVS nell'autorizzazione e/o comportanti superamento dei limiti tabellari costituiscono inadempimento non classificabile come "di lieve entità" ai sensi dell'art. 1565 c.c. e costituiscono invece inadempimento "di notevole importanza, tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti" ai sensi dell'art. 1564 c.c. Esse legittimano AVS a sospendere l'esecuzione del contratto, anche senza preavviso, o, a seconda della gravità, a considerare il contratto risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. A seguito della risoluzione del contratto la Ditta ha diritto a stipulare un nuovo contratto, con priorità rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti AVS, comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

#### **Art. 8. Penali contrattuali**

1. In caso di manomissione degli strumenti di controllo in automatico, di omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, di omessa interruzione dello scarico, nonché in caso di omessa segnalazione del mancato o anomalo funzionamento dell'impianto di pretrattamento o di qualsiasi situazione anche accidentale che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse in rete fognaria, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale determinata nella somma di 500,00 Euro, senza esclusione dell'applicazione di quanto previsto al successivo punto 4.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia del quantitativo di acqua scaricata nell'anno solare precedente di cui all'art. 5, punto 5 del presente contratto, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale pari a 250,00 Euro.
3. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio citata o nel Regolamento di fognatura e depurazione la Ditta è tenuta al pagamento di una penale determinata nella somma di 250,00 Euro.
4. In caso di superamento dei limiti di emissione qualitativi e/o quantitativi fissati nel Regolamento di fognatura e depurazione e/o nell'autorizzazione allo scarico, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale pari a:
  - a) 250,00 Euro per ogni superamento dei limiti quantitativi verificati attraverso gli strumenti di misura prescritti da AVS;
  - b) 250,00 Euro in caso di superamento del limite qualitativo di un singolo parametro per ciascun referto di analisi;
  - c) 500,00 Euro in caso di superamento dei limiti qualitativi di più parametri per ciascun referto di analisi;
  - d) 500,00 Euro in caso di superamento dei limiti qualitativi di uno o più parametri compresi nella tabella 5, allegato 5, Parte Terza, del D.Lgs. 152/2006;

**LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA PUBBLICA**  
**Depuratore di Thiene**

PARAMETRO	U.M.	LIMITE
1) pH		5,5 – 9,5*
2) Temperatura	°C	40*
3) Materiali grossolani	mg/l	assenti
4) Solidi sospesi Totali	mg/l	200*
5) BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	250*
6) COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	1000*
7) Colore		non percettibile con diluizione 1:40
8) Alluminio	mg/l	2*
9) Arsenico	mg/l	0,5*
10) Boro	mg/l	4*
11) Cadmio	mg/l	0,02
12) Cromo totale	mg/l	4*
13) Cromo VI	mg/l	0,2
14) Ferro	mg/l	4*
15) Manganese	mg/l	4*
16) Mercurio	mg/l	0,005
17) Nichel	mg/l	4*
18) Piombo	mg/l	0,3
19) Rame	mg/l	0,4*
20) Selenio	mg/l	0,03*
21) Zinco	mg/l	1*
22) Cianuri totali (come CN)	mg/l	1*
23) Cloro attivo libero	mg/l	0,3*
24) Solfuri (come H <sub>2</sub> S)	mg/l	2*
25) Solfiti (come SO <sub>3</sub> )	mg/l	2*
26) Solfati (come SO <sub>4</sub> )	mg/l	1000*
27) Cloruri	mg/l	1200*
28) Fluoruri	mg/l	12*
29) Fosforo totale (come P)	mg/l	10*
30) Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	30*
31) Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6*
32) Azoto nitrico (come N)	mg/l	30*
33) Grassi e olii animali e vegetali	mg/l	40*
34) Idrocarburi totali	mg/l	10*
35) Fenoli	mg/l	1*
36) Aldeidi	mg/l	2*
37) Solventi Organici Aromatici	mg/l	0,4*
38) Solventi Organici Azotati	mg/l	0,2
39) Solventi clorurati	mg/l	2*
40) Tensioattivi totali	mg/l	15*
41) Pesticidi fosforati	mg/l	0,10
42) Pesticidi totali	mg/l	0,05
43) Odore		non deve essere causa di molestie
44) Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA-CNR) di Roma, e successivi aggiornamenti.

\*: valore elevabile in sede di autorizzazione.

5. La previsione delle penali contrattuali di cui ai punti precedenti non esclude il diritto per AVS di richiedere il risarcimento del danno ulteriore, né l'applicazione delle sanzioni di legge. E' fatto salvo altresì tutto quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento di fognatura e depurazione.

**Art. 9. Recesso**

1. La Ditta ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con anticipo di un mese da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.


**Art. 10. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie**

1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 205/2000 s.m.i.

Thiene,

La Ditta  
Il Legale Rappresentante

AVS SpA  
Il Direttore Generale  
Dr. Ing. Massimo Cornaviera



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, 2° comma, La Ditta dichiara espressamente di accettare incondizionatamente i seguenti articoli del presente contratto:

4. Obblighi della Ditta;
5. Corrispettivo, modalità di pagamento e penali per ritardato pagamento;
6. Controlli;
7. Condizioni risolutive o sospensive del contratto;
8. Penali contrattuali;
9. Recesso;
10. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.

Thiene,

La Ditta  
Il Legale Rappresentante